



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

106/2012

NOVEMBRE/15/2012 (*)

30 Novembre 2012

***I DATORI DI LAVORO CHE
OMETTANO DI COMUNICARE,
ANNUALMENTE, LE INFORMAZIONI
RELATIVE AI CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE AVVIATI SONO
PASSIBILI DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA
€ 250 A € 1.250.***

***IL MINISTERO DEL LAVORO, CON
L'INTERPELLO N. 36 DEL 22
NOVEMBRE U.S., CHIARISCE CHE
L'INFORMATIVA DEVE ESSERE
INOLTRATA ENTRO IL 31 GENNAIO***

DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO O ENTRO IL DIVERSO TERMINE INDIVIDUATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Il Ministero del Lavoro, **con l'interpello n. 36 del 22 novembre 2012**, in risposta all'istanza della Federalberghi, **ha chiarito le scadenze che deve rispettare l'utilizzatore per la comunicazione periodica dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati e le conseguenze sanzionatorie a suo carico in caso di omissione.**

Come noto, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003 (*c.d. Riforma Biagi*) ha introdotto un ulteriore obbligo di informazione a carico dei datori di lavoro che, nello specifico, ricorrono al lavoro somministrato.

Infatti, in tale norma è statuito che *"l'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*, ogni dodici mesi, **il numero ed i motivi posti a fondamento dei contratti di somministrazione stipulati, il numero dei lavoratori utilizzati, la loro qualifica e la durata del contratto.**

Successivamente il Legislatore, con l'art. 3 del D. Lgs. n. 24 del 02 marzo 2012, novellando l'art. 18 del D. Lgs. 276/2003 con l'inserimento del comma 3-*bis*, ha esteso l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 18 comma 3 della "Riforma Biagi" (**sanzione amministrativa pecuniaria determinata in una somma da euro 250 ad euro 1250**) anche ai casi di omessa, o non

corretta, comunicazione dei dati *ut supra* riportati afferenti i contratti di somministrazione avviati nell'arco dei dodici mesi precedenti.

In tal modo è stato riempito il vuoto relativo alle conseguenze a carico dell'utilizzatore in caso di inottemperanza di tale obbligo informativo in vigore da ormai quasi un decennio.

Orbene, il Dicastero del Lavoro, con l'interpello *de quo*, **ha confermato che la mancata (o non corretta) dichiarazione entro il termine di legge (31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura normativamente determinata.**

Il Ministero del Lavoro ha precisato però che **la contrattazione collettiva può prevedere un termine differente da quello "ordinario" fissato al 31 gennaio.**

In tal caso la data da considerare ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa sarà quella definita dalla contrattazione collettiva.

In nuce:

- **laddove la contrattazione collettiva abbia previsto un termine per l'inoltro della comunicazione riferita ai lavoratori somministrati, la stessa deve essere inviata entro tale scadenza;**
- **laddove la contrattazione collettiva sia rimasta silente deve essere rispettato il termine ordinario del 31 gennaio.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA